



25/001/CR06/C4-C16

**POSIZIONE SULLE CRITICITÀ LEGATE ALL'ATTUAZIONE DELLE NORME  
RECAE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 40 DEL 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE  
DELLE AREE SCIABILI, AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEI  
LAVORATORI**

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, approva il presente documento in materia di aree sciabili, elaborato a seguito della richiesta dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF).**

Con nota del 27 novembre 2024, il Presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) ha posto all'attenzione delle Regioni una nota sulle criticità legate all'attuazione delle norme recate dal Decreto legislativo n. 40 del 2021 relativo alla gestione delle aree sciabili, evidenziando la necessità di un adeguamento normativo di alcune disposizioni che risulterebbero difficilmente applicabili per le conseguenze che avrebbero non solo sugli esercenti funiviari, ma anche sugli operatori del settore turismo che operano nella filiera turistica invernale.

Le Regioni e le Province autonome hanno avviato un confronto in sede congiunta delle Commissioni interessate producendo le considerazioni di seguito, a partire dalla richiesta ANEF e considerando alcuni aspetti recati dalla norma che presentano notevoli profili di ambiguità e che comportano un non giustificato aggravio di oneri, sia in comparazione europea che rispetto alla organizzazione storica dei contesti, impattando pesantemente sui territori e sui gestori.

L'urgenza di cercare una soluzione alle considerazioni emerse è data anche dall'avvio della stagione sciistica, e dal fatto che la quasi totalità dei comprensori alpini risulta che non abbia potuto adeguarsi ad alcune prescrizioni del D. lgs. 40/2021 (riclassificazione delle piste), anche per le interlocuzioni tecniche con il Ministero, proseguite fino quasi all'avvio della stagione sciistica.

Si riportano, di seguito, le principali criticità delle disposizioni di cui al d.lgs. 40/2021 evidenziate dalle Regioni e Province autonome, in relazione a temi quali:

- la pendenza e la larghezza delle piste da discesa e da slittino;
- l'utilizzo dei mezzi meccanici sulle piste, al di fuori degli orari di apertura.

❖ **Pendenza delle piste blu (articolo 5 comma 1)**

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'art. 5, in primo luogo si evidenzia che la modifica dei limiti di pendenza tra le piste blu e rosse di discesa comporta una serie di conseguenze non soltanto sul piano applicativo (cartellonistica, palinature, segnaletica, informazioni), ma anche su quello assicurativo e dal punto di vista della responsabilità dei soggetti di far rispettare le norme statali e regionali sulle piste, compreso l'irrogazione delle sanzioni amministrative ed i provvedimenti di chiusura / revoca dell'autorizzazione all'apertura della pista al pubblico.

Nella prima formulazione del d.lgs. 40/2021, le pendenze restavano “inalterate” rispetto allo standard ormai consolidato, mentre il decreto legislativo 120/2023 le ha inaspettatamente modificate, differentemente dalla normativa europea e di settore.

Tuttavia, si ritiene che tale modifica non contribuisca direttamente a migliorare la sicurezza. Infatti, tale riduzione di pendenza delle piste “azzurre” (dal 25 al 15%) non è mai stata giustificata e gli stessi organi governativi, in occasione di alcuni incontri, avevano riconosciuto che si potesse trattare di un mero errore.

Peraltro, prima di questo momento, non era mai stato posto in discussione che il 25% di pendenza non fosse congruo ad una pista facile.

Ad esempio, in tutto l’arco alpino, le piste blu hanno sempre avuto, per definizione, una pendenza longitudinale massima del 25%. Ciò è previsto anche dalla segnaletica UNI, che, peraltro, deve essere utilizzata nelle aree sciabili attrezzate ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo in questione.

In particolare, la norma UNI 8137:2020 “*Segnaletica specifica per le piste da discesa, itinerari sciistici da discesa e snowpark*” al punto 4 riprende, facendo riferimento alle definizioni già espresse nella precedente edizione delle medesime norme, le definizioni classiche di pista facile (pendenza fino al 25%), pista di media difficoltà (pendenza fino al 40%) pista difficile (pendenza superiore al 40%).

Questa modifica di pendenza comporterebbe, di fatto, la scomparsa delle piste facili dai comprensori sciistici di tutta Italia, trasformando tutte le piste in rosse o nere, con conseguenze anche per i fruitori delle piste, qualora principianti; nonché una incertezza applicativa e giuridica rispetto alle situazioni concrete ed ambiguità che potrebbero ingenerarsi anche nei confronti degli utenti stranieri dei nostri comprensori sciistici, anche in termini di svantaggi competitivi e commerciali rispetto ai comprensori stranieri.

Piuttosto, sembrerebbe, invece, opportuno che fosse prevista una pendenza massima del 15% solo per le piste da slittino, lasciando inalterata la pendenza tradizionale del 25% per le piste blu (ossia il sostanziale ripristino della situazione pre - D. Lgs. 120/2023).

Le criticità che si evidenziano sono state, peraltro, direttamente rilevate nelle stagioni sciistiche 2022-2023 e 2023-2024 sull’applicazione delle norme in oggetto, verificando come l’abbassamento della pendenza limite tra piste da discesa, blu e rosse, portata dal 25% (corrispondente alla norma UNI) alla più restrittiva pendenza del 15%, non ha sortito effetto sulla casistica di incidenti in termini di quantità e gravità, ovvero effetti sulla sicurezza, bensì su:

- un significativo aumento dei costi per il gestore che ha dovuto ridefinire la segnaletica e le *skimap*;
- una drastica riduzione del numero di piste blu sul territorio pari ad alcuni punti percentuali sulla totalità delle piste disponibili;
- disorientamento degli utenti in pista e difficoltà operative delle scuole sci in quanto tantissimi campi scuola sono passati da pista blu a pista rossa;
- difficoltà a reperire localizzazioni adatte a realizzare nuove piste blu rientranti nel parametro di pendenza e della nuova larghezza imposta e nei pochi casi un aumento economico maggiore e una riduzione maggiore delle aree boscate.

Si ritiene che elementi più significativi in termini di sicurezza risulterebbero:

- la valutazione della pendenza laterale in funzione della larghezza della pista e pendenza media longitudinale (in quanto genera massime *pendenze sghembe* superiori e pericolose);
- definire l'estensione massima del "tratto breve" ai fini della prevista deroga alla pendenza media longitudinale;
- normativa chiara che indichi i parametri per identificare i luoghi e le tipologie di protezione da installare (reti, cuscini...);
- chiarire se i campi giochi sulla neve che offrano attrezzature di scivolamento (sci con scarponi, slitte, bob...) sono configurabili come piste rientranti nel decreto e in questo caso se gli eventuali tappeti mobili si configurano quali impianti di risalita in trasporto pubblico di persone;
- chiarire se nei tracciati obbligati di cui all'art.2, co.1, lett. g) rientrano anche i "fun-bob" o "alpine coaster".

#### ❖ **Larghezza delle piste da slittino (articolo 5 comma 4)**

Si ritiene che la disposizione in base alla quale la larghezza minima per le piste da slittino debba essere di 6 metri sia difficilmente applicabile: le piste da slitta e slittino all'interno delle aree sciabili attrezzate si trovano, nella quasi totalità dei casi, sulla rete viaria rurale esistente, che non raggiunge mai una larghezza di 6 metri.

Inoltre, per motivi morfologici e di impatto ambientale, risulterebbe oltremodo difficoltoso anche l'approntamento di eventuali nuove piste da slitta con le caratteristiche prescritte dal decreto legislativo in questione.

#### ❖ **Larghezza delle piste da discesa (Articolo 8 comma 1 lett. b)**

Per quanto concerne le piste da discesa, si ritiene che una larghezza minima di 15 metri, anziché di 20 metri come prescritta dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo in questione, possa garantire, al tempo stesso, sia la sicurezza degli utenti che la salvaguardia dell'ambiente alpino circostante.

#### ❖ **Utilizzo dei mezzi meccanici (articolo 25)**

Per quanto concerne l'articolo 25 e, in particolare, l'uso dei mezzi meccanici fuori orario di apertura, si ritiene di condividere le preoccupazioni di ANEF circa la necessità che anche i gestori di baite e rifugi, previa autorizzazione del gestore della skiarea, possano muoversi con tali mezzi per rifornire le proprie strutture e per le necessarie operazioni gestionali. *Non vi è, infatti, indicazione per i mezzi di approvvigionamento delle strutture di ristoro/ricettive dislocati lungo le piste.*

Sarebbe importante aggiornare il dettato normativo prevedendo questa possibilità, nel rispetto delle norme di sicurezza ed entro i limiti già sanciti dalla normativa: al di fuori dell'orario di apertura delle piste e previa autorizzazione del gestore, che è responsabile della sicurezza sulle piste.

Si segnalano, infine, alcuni aspetti/adempimenti che il D.lgs. 40/21 demanda agli organi dello Stato o alle federazioni sportive, per i quali si è ancora in attesa dei necessari provvedimenti attuativi.

Di seguito:

- l'art. 2 comma 1 lett. c) linee guida FIS
- art. 6 comma 2 caratteristiche della palinatura

Tutto ciò premesso, **si ritiene indispensabile convocare con urgenza un tavolo di confronto con i Ministeri competenti**, al fine di valutare, in tempi rapidi, possibili soluzioni alle criticità su evidenziate da attuare in tempi brevissimi, considerato che la stagione sciistica è già in corso.

Roma, 9 gennaio 2025